



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I-II
Politiche Sociali e Sviluppo Economico - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 7 del 26-01-2022

Registro generale n. 56

Oggetto: Sanzione per fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
- il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

O P P U R E

- non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 26-01-2022

Il Dirigente I Settore ad Interim
(Arch. Fabio Ciarallo)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.7, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 26-01-2022:

- SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**
La determinazione n.7 del 26-01-2022, pertanto, é divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Sig.ra De Angelis Filomena, codice fiscale DNGFMN59L541741K, in qualità di proprietaria di un immobile sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Basilicata n. 12, piano 12, interno 42, identificato al catasto urbano al fg. 47, part.IIa 1178 sub 52, con prot. n. 48303 del 16.12.2021, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ha fatto istanza di fiscalizzazione per le opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza Edilizia del 11.08.1966 e dalla Licenza Edilizia del 04.03.1968, prat. n. 199/1966;
- che la suddetta Sig.ra De Angelis Filomena ha presentato la suddetta istanza in quanto le opere di che trattasi sono state eseguite abusivamente e non sono sanabili e, pertanto, soggette ad emissione di ordinanza di demolizione;
- che la citata proprietà, in virtù di quanto sopra, ha trasmesso, allegata alla domanda, apposita perizia asseverata e giurata del 15.12.2021, da parte dell'Ing. Eugenio Patacchini, codice fiscale PTCGNE86A09A488K, con studio professionale in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Matteotti n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1535, con la quale si attesta che le demolizioni delle porzioni abusive determinerebbero pregiudizio statico per le parti conformi, regolarmente eseguite, per cui, nella stessa istanza, è stato chiesto di procedere con la fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- che la richiesta di fiscalizzazione è completa di idonea documentazione e rappresentazione cartografica dettagliata, firmata dal suddetto tecnico e dall'istante;
- che è, altresì, allegata all'istanza di che trattasi la dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente;

PRESO ATTO:

- che le opere eseguite abusivamente sul fabbricato residenziale in questione non sanabili consistono nell'ampliamento della sagoma per una porzione di muro sul fronte nord;
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Dirigente responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii., della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo edilizio quando ad uso residenziale;
- che il calcolo della sanzione, ai sensi della suddetta L. n. 392/1978 e ss.mm.ii., tiene conto di alcuni parametri convenzionali ed è determinato come segue:

*Determinazione del **Cup** (Costo unitario di produzione), stabilito ai sensi della L. n. 392/1978:*

Sc (Superficie convenzionale) = **Sa** = Superficie abusiva = 2,40 mq.;

Cc = Costo costruzione (dato: 1997 attualizzato all'indice ISTAT): € 1.014,23 (art. 22 L. n. 392/1978);

Tc = Tipologia Classe: B coeff. 1,25 (art. 16 L. n. 392/1978);

D = Demografia: Abitanti > di 10.000 coeff. 0,90 (art. 17 L. n. 392/1978);

U = Ubicazione: A2 coeff. 1,20 (art. 18 L. n. 392/1978);

Lp = Livello di piano: ultimo coeff. 1,20 (art. 19 L. n. 392/1978);

V = Vetustà: Anni oltre 30 coeff. 0,50 (art. 20 L. n. 392/1978);

Cs = Conservazione stato: mediocre coeff. 0,80 (art. 21 L. n. 392/1978);

da cui si avrà il seguente **Cup** (Costo unitario di produzione): **Cup** = Cc x Tc x D x U x Lp x V x Cs = (€) 657,22;

da cui il Valore locativo : **Val** = Sup. convenzionale (= Sup. abusiva) x Cup = (€) 1.577,33;

Sanzione: doppia del Val (Valore locativo) = Val x 2 = € 3.154,66;

DATO ATTO:

- in questo caso l'importo complessivo ammonta a € 3.154,66 (tremilacentocinquantaquattro/66), da imputarsi sul Cap. di Bilancio n. 254;

DATO ATTO altresì:

- che la c.d. "fiscalizzazione" dell'illecito non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 del D.P.R. n. 380/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 38 della L. n. 47/1985 e ss.mm.ii., ma solo l'impossibilità sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o all'acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e

- ss.mm.ii., per i casi di assenza di permesso ovvero difformità totale o essenziale rispetto allo stesso e dal successivo art. 34, per i casi di difformità parziali tecnicamente eliminabili;
- che non si tratta di un regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto da parte della Pubblica Amministrazione dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dello stesso derivante, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite, il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;
 - che l'ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell'illecito già realizzato solo a causa dell'inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti dell'immobile, ma non certo riconosce la definitiva inservibilità, a tutti gli effetti, di quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico;

PRESO ATTO:

- del combinato disposto degli artt. 107 e 179, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., e degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/200 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2022, con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Settore I – Politiche sociali e di Sviluppo economico;

D E T E R M I N A

- 1) **CHE** la parte espositiva è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) **DI PROVVEDERE** alla fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in luogo della rimessa in pristino per le opere realizzate abusivamente, come meglio descritte in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) **DI DETERMINARE**, a seguito dei calcoli per la definizione dell'ammontare della sanzione, che la stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. N. 380/2001 e ss.mm.ii., è di € 3.154,66 (tremilacentocinquantaquattro/66), da imputarsi sul Cap. di Bilancio n. 254;
- 4) **DI STABILIRE** che il suddetto importo di € 3.154,66 (tremilacentocinquantaquattro/66) per la fiscalizzazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., dovrà essere corrisposto dalla Sig.ra De Angelis Filomena, codice fiscale DNGFMN59L54I741K, in qualità di proprietaria di un immobile sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Basilicata n. 12, piano 12, interno 42, identificato al catasto urbano al fg. 47, part.IIa 1178 sub 52, c/o la Tesoreria Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente determinazione presso la tesoreria comunale, con successiva iscrizione a ruolo qualora non versati entro tale data;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Settore finanziario per quanto di competenza;
- 6) **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente, previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) **DI DARE ATTO** che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente del I Settore
Arch. Fabio Ciarallo**